



## Spiegazioni del testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

**Art. 101a |**

**Responsabilità delle imprese**

1 |

La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.

*Questo è il principio generale dell'iniziativa. In tal modo la Confederazione viene autorizzata e incaricata di adottare misure in tutti i settori del diritto, affinché l'economia rispetti i diritti umani e l'ambiente.<sup>1</sup>*

2 |

La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno **la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale** in Svizzera secondo i seguenti principi:

*Questa normativa definisce il campo d'applicazione dell'iniziativa. L'iniziativa riguarda le imprese con sede in Svizzera – in base alle regole di diritto internazionale privato contenute nella Convenzione di Lugano.*

- *La sede statutaria risulta dagli statuti societari.*
- *L'amministrazione centrale è il luogo in cui avvengono le prese di decisione e la direzione imprenditoriale della società. Questo luogo, soprattutto nel caso delle società di domicilio (le cosiddette "società bucalettere"), si distingue dalla sede statutaria.*
- *Per sede principale si intende un centro d'attività effettivo e riconoscibile o un luogo dove si raggruppano importanti risorse materiali e di personale. È dunque possibile che un'impresa abbia diverse sedi centrali.<sup>2</sup>*

a. le imprese sono tenute a rispettare **anche all'estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali**; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche **dalle imprese da esse controllate**; i **rapporti effettivi** determinano se un'impresa ne controlla un'altra; **il controllo può risultare di fatto anche dall'esercizio di un potere economico**;

*Al fine di determinare quali diritti fondamentali le imprese devono rispettare anche all'estero, l'iniziativa si fonda principalmente sui Principi guida relativi alle imprese e ai Diritti Umani delle Nazioni Unite. Secondo il Principio 12, **i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale** comprendono perlomeno la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed i suoi strumenti d'attuazione più importanti:*

- *il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II),*
- *il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I)*
- *le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization, ILO)<sup>3</sup>*

*Per **norme ambientali internazionali** si intendono quelle norme adottate al di fuori dei processi legislativi nazionali, tra l'altro nell'ambito del diritto internazionale pubblico (per esempio, il protocollo di Montréal sulla protezione dello strato di ozono), delle organizzazioni internazionali (per esempio, gli standard di sviluppo sostenibile dell'International Finance Corporation -IFC) e degli standard privati (per esempio, le norme ISO).<sup>4</sup>*

*Le **imprese controllate** sono, per esempio, le filiali delle multinazionali. In alcuni casi specifici, una società ne può controllare un'altra anche all'infuori della sua multinazionale, p.es. mediante il controllo economico. Infatti, vi può essere un rapporto di controllo laddove un'impresa svizzera è l'unica acquirente di un fornitore.<sup>5</sup>*

Le note a piè di pagina seguenti fanno riferimento al documento in francese "Rapport explicatif de l'initiative populaire fédérale "Entreprises responsables – pour protéger l'être humain et l'environnement". Il rapporto può essere scaricato [www.initiative-multinationales.ch/telecharge-ments](http://www.initiative-multinationales.ch/telecharge-ments)

<sup>1</sup> Cf Rapport explicatif, ch. 3.1.1 Article définissant le but et mandat général à la Confédération (alinéa 1)

<sup>2</sup> Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.2.2 Champ d'application territorial.

<sup>3</sup> Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.3.1 « Droits de l'homme internationalement reconnus »

<sup>4</sup> Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.3.3 « Normes environnementales internationales »

<sup>5</sup> Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.5 La responsabilité pour le manque de diligence dans une relation de contrôle (lettre c), paragraphe D) Le contrôle.



b. le imprese sono tenute a usare la **dovuta diligenza**; in particolare, devono individuare le **ripercussioni effettive e potenziali** sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull'ambiente, adottare **misure idonee a prevenire** le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e **rendere conto** delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle **imprese controllate e a tutte le relazioni d'affari**; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l'obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle **esigenze delle piccole e medie imprese** che presentano rischi limitati in tali ambiti;

*L'introduzione di un **obbligo di dovuta diligenza (Mandatory Due Diligence)**<sup>6</sup> costituisce il cuore dell'iniziativa. Sulla base dei Principi guida dell'ONU e delle Linee guida dell'OCSE, i processi di Dovuta Diligenza nell'ambito di diritti umani (Human Rights Due Diligence) sono composti da tre elementi: identificazione dei rischi, adozione di misure e redazione di un rapporto. L'iniziativa riprende questo strumento e lo estende alla protezione dell'ambiente, conformemente alle norme internazionali. Gli esami d'impatto ambientale, come sono definiti ad esempio nei Principi Guida relativi alle Imprese e ai Diritti Umani dell'OCSE, soddisfano ampiamente i processi di Dovuta diligenza (Due Diligence).*

*Le piccole e medie imprese (PMI) sono di massima escluse dall'iniziativa, a meno che non siano attive in un settore ad alto rischio. Alcuni esempi di settori ad alto rischio sono l'estrazione o il commercio di materie prime quali il rame o l'oro, così come il commercio dei diamanti o del legno tropicale. Il Consiglio federale deve esaminare periodicamente quali settori classificare come ad alto rischio.<sup>7</sup>*

c. le imprese **rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano** nell'esercizio delle loro incombenze d'affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; **non ne rispondono** secondo la presente disposizione **se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta** secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

*Chi controlla un'impresa deve esercitare questo controllo anche per impedire le violazioni dei diritti umani internazionali e degli standard ambientali. L'iniziativa prevede di conseguenza una responsabilità delle multinazionali svizzere per i danni causati all'estero dalle imprese da esse controllate (come le filiali).*

*Il testo dell'iniziativa si ispira alla **responsabilità del padrone di azienda** previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 55 CO), essendo il principio giuridico che maggiormente si avvicina a queste direttive. Si tratta in primo luogo di una **responsabilità civile**. Se la filiale di una multinazionale svizzera ha violato dei diritti umani, le vittime possono intentare una causa civile nei confronti della casa madre in Svizzera per ottenere il risarcimento del danno. A tal fine, in tribunale le vittime devono poter dimostrare il danno subito, la sua illiceità e un legame di causalità adeguato.*

*Se tutte queste condizioni sono riunite, l'impresa ha ancora la possibilità di **liberarsi della sua responsabilità** dimostrando in maniera credibile di aver adottato tutta la diligenza necessaria per prevenire il danno in questione. Anche questo meccanismo è basato sulla responsabilità del padrone di azienda e viene ripreso in altre norme svizzere sulla responsabilità.<sup>8</sup>*

d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a-c si **applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato**.

*Già oggi i casi di responsabilità civile internazionale sono il pane quotidiano dei tribunali svizzeri. Ad ogni modo in questi casi essi applicano spesso il diritto estero, cioè di fatto il diritto del Paese nel quale si è prodotto il danno. Di conseguenza, il paragrafo d garantisce che in caso di danno le disposizioni dell'iniziativa siano di fatto applicate. Gli aspetti che non sono regolati dall'iniziativa (ad esempio l'ammontare del risarcimento del danno) non sono interessati e possono continuare a essere giudicati secondo il diritto estero (conformemente alle disposizioni del diritto internazionale privato).<sup>9</sup>*

<sup>7</sup>Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.4 Le devoir de diligence raisonnable (lettre b)

<sup>8</sup>Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.5 La responsabilité pour le manque de diligence dans une relation de contrôle (lettre c).

<sup>9</sup>Cf Rapport explicatif, ch. 3.2.2.2 Champ d'application territorial, paragraphe B) Droit applicable

*N.B. Il testo originale è stato redatto in tedesco e fa fede*